

# Onlus

**Qualifica:** La qualifica di Onlus viene attribuita indipendentemente dal carattere commerciale o meno dell'attività svolta.

**Comunicazione:** Per ottenere le agevolazioni serve comunicazione all Anagrafe unica delle onlus entro 30 giorni. Se effettuata successivamente le agevolazioni valgono solo dalla data della presentazione.

**Redditi** *La legge (art. 3 comma 189 legge 662/1996) prevede la defiscalizzazione anche della attività non principali.*

Le attività connesse, pur non concorrendo alla formazione del reddito, proprio per il loro carattere di strumentalità nei confronti dell'attività istituzionale, sono considerate commerciali ad ogni altro effetto comportando, in particolare, l'obbligo di tenere le scritture contabili previste dalle norme fiscali per gli esercenti attività commerciali.

**Precisazione:** Le onlus godono di esenzione dei redditi delle attività istituzionali e di quelle connesse e non di altre attività anche commerciali esercitate. Pertanto il soccorso a pagamento non è da considerarsi attività istituzionale esente da imposta sul reddito.

**IVA:** Valgono le regole dell'art. 4 del DPR 633. Non vi sono particolari agevolazioni, a parte quelle elencate più avanti. L'articolo 4 prevede i casi di esercizio di impresa. L'attività istituzionale e alcuni casi descritti più avanti, non sono configurabili quali attività commerciale descritta in questa norma. Pertanto non sono applicabili le norme IVA. Restano però le regole IVA per le attività commerciali delle ONLUS. (soccorso a pagamento per i non iscritti esercitazioni e addestramento per non iscritti, tutti soggetti a iva. In pratica l'esenzione vale solamente per gli iscritti i quali non devono pagare il servizio.

## Disciplina fiscale

- Agevolazioni ai fini delle Imposte sui redditi:  
Erogazioni liberali (regali) a favore delle ONLUS. (vedi dettaglio)
- Agevolazioni ai fini IVA:
  1. Fuori campo iva le prestazioni pubblicitarie finalizzate a promuovere le attività istituzionali. (pubblicità per la onlus; (es: comperate biglietti, quote, ecc.)
  2. Esenti Iva:
    - a) le cessioni gratuite a favore di ONLUS (art 10/1°Punto 12 /633)
    - b) le prestazioni **di trasporto** di malati o feriti **con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS** (art. 10/1°Punto15 /633) **(Non il soccorso alpino, ma solamente il trasporto del malato**
    - c) ricovero e cura **effettuati dalle ONLUS** ) (art 10/1°Punto 19/633)
    - d) attività didattiche **effettuate dalle ONLUS** (art 10/1°Punto 20 /633)
    - e) attività socio sanitarie **effettuate dalle ONLUS** (art 10/1°Punto 27 -ter/633)
  3. Non c'è l'obbligo di emettere documento per attività istituzionale. Ma sussiste l'obbligo per le operazioni connesse. (soccorso a pagamento = fattura)

### **Altre imposte**

- Bollo: Esenti da bollo gli atti, documenti, le istanze, i contratti, le copie, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richieste dalle ONLUS.
- Tasse sulle concessioni governative: esenti gli atti relativi alle ONLUS
- Imposta successioni e donazioni: Esenti se a causa di morte o a titolo gratuito.
- Imposta di registro: Imposta fissa 250.000.-  
Trasferimenti a titolo di proprietà di immobili da privati  
Atti costitutivi o modifiche societarie.

### **Obblighi contabili per non perdere i benefici fiscali:**

1. Redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche (libro giornale) relative a tutte le attività svolte. (istituzionali e connesse).
2. Entro 4 mesi dalla chiusura predisporre un bilancio o rendiconto annuale, distinguendo attività istituzionale e connesse.
3. Tenere per **le sole attività connesse** a quella istituzionale i libri previsti delle leggi fiscali.
4. Relazione dell'organo di controllo: se per 2 anni consecutivi, i proventi complessivi superano 2 miliardi (importo che si aggiorna annualmente) dal secondo periodo di imposta va predisposta una relazione di controllo, sottoscritta da uno o più iscritti nel registro dei revisori contabili.

### **Spese**

Ovviamente tutte le spese inerenti alle attività soggette a imposta iva o redditi sono detraibili. Pertanto si dovranno avere documentazioni e contabilità che certifichino tali spese.